

**RETRIBUZIONE LORDA ANNUA  
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  
A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CCNL  
SIGLATO IL 17.12.2020 CON DECORRENZA 01.01.2021**

| Segretari Comunali e Provinciali        | Stipendio Tabellare + Indennità Integr. Speciale (comprensivo 13° mensilità) | Ind.tà Vacanza Contr.le aggiornata (€ 33,43 x 13 - Fs C<br>€ 41,78 x 13 - Fs B e A) | Retribuzione di Posizione | Totale Retribuzione Lorda Annuale |
|---|--|---|---------------------------|-----------------------------------|
| FASCIA C - cl. IV                       | € 36.208,59  | € 434,59  | € 7.750,00                | € 44.393,18                       |
| FASCIA B - cl. III                      | € 45.260,77  | € 543.14  | € 8.230,00                | € 54.033,91                       |
| FASCIA B*/A - cl. II                    | € 45.260,77  | € 543.14  | € 16.000,00               | € 61.803,91                       |
| FASCIA A - cl. 1B                       | € 45.260,77  | € 543.14  | € 22.400,00               | € 68.203,91                       |
| FASCIA A* - cl. 1A                      | € 45.260,77  | € 543.14  | € 33.900,00               | € 79.703,91                       |
| FASCIA A* - cl. 1A<br>Enti Metropolitan | € 45.260,77  | € 543.14  | € 41.000,00               | € 86.803,91                       |

**N.B.**

- 1) Gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa possono corrispondere una MAGGIORAZIONE della Retribuzione di Posizione ai sensi dell'art. 107 comma 4 del CCNL del 17/12/2020 riferita agli importi annui lordi del precedente contratto come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001. La predetta indennità non può essere superiore al 50% secondo le condizioni stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale (art.41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segr. Com.li e Prov.li del 16/05/2001 – art.1 Accordo integr. naz.le del 22/12/2003 – art.1 Accordo integr. naz.le del 13/01/09 – lettera B del C.C. di livello territoriale regionale della Puglia del 17/09/08). \*
- 2) Sempre nell'ambito delle risorse disponibili, Il comma 2 dell'art. 107 del nuovo contratto del 17.12.2020 conferma il principio in base al quale, gli Enti Locali assicurano che la retribuzione di posizione del Segretario comunale o provinciale non possa essere inferiore a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevata all'interno dell'Ente o, in assenza di Dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa, il cd. GALLEGGIAMENTO. La nuova norma prevede che ai fini del galleggiamento, non venga più presa come base di calcolo la retribuzione di posizione del contratto del 16.05.2001, ma adesso il valore da porre a raffronto è quella della retribuzione di posizione effettivamente percepita ai sensi del nuovo contratto del 17.12.2020, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16.05.2001.
- 3) Al Segretario Com.le e Prov.le è attribuito un compenso annuale, denominato RETRIBUZIONE di RISULTATO, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati non superiore al 10% del proprio monte salari (art.42 del CCNL dei Segretari Com.li e Prov.li del 16/05/01).

- 4) Al Segretario Com.le e Prov.le a cui sono state conferite funzioni di DIRETTORE GENERALE, ai sensi dell'art.108 del TUEL, nell'Ente dove svolge la sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'Ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa (art.44 del CCNL del Segretari Com.li e Prov.li del 16.05.01); con Legge 42 del 26.03.2010 art. 1, comma 1 quater lett. d, è stata prevista la soppressione degli incarichi di Direzione generale nei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.
- 5) Al Segretario che ricopre Sedi di Segreteria Convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva – cosiddetta INDENNITA' di CONVENZIONE - di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva; al Segretario titolare di Segreterie Convenzionate per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili (art.45 del CCNL del 16/05/01). A seguito dell'applicazione del CCNL del 17.12.2020, all'art. 107, comma 3, per i Segretari titolari di segreteria convenzionata, l'eventuale differenza di retribuzione utile ai fini del galleggiamento assorbirà in tutto o in parte tale maggiorazione fino a concorrenza massima dei seguenti importi di: € 3.008,00 per i Segretari di fascia "A" e "B"; € 1.964,00 per i Segretari di fascia "C".
- 6) Al Segretario possono essere conferiti incarichi di reggenze e supplenze a SCAVALCO con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità. Al Segretario spetta un compenso nella misura del 15% sulla retribuzione complessiva di godimento per incarichi sino a 60 gg. e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore (art.1 Accordo integrativo Naz.le Segretari Com.li del 13.01.2009).
- 7) A seguito della Legge Bassanini (n.59 del 15.03.1997) è stata ampliata considerevolmente la competenza di rogito dell'ufficiale rogante; con il D. Lgs. 267/00 è stato ribadito che il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali dell'interesse dell'Ente.  
Sugli atti rogati ed autenticati dal Segretario Com.le e Prov.le, si applicano i DIRITTI di SEGRETERIA nella misura prevista dalla tabella D della L.604/62. Sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 10 del D.L. n.90/2014 è stato stabilito che i diritti di rogito siano attribuiti, nel tetto di 1/5 del trattamento economico in godimento, e per una quota solamente ai segretari che svolgano la loro attività nei comuni privi di dirigenti. Per il calcolo del compenso per i diritti di segreteria, si prendono a base dello stipendio le voci indicate nell'art. 37 del CCNL – 16.05.2001. Le stesse regole si applicano anche ai compensi spettanti ai vicesegretari nel caso in cui sostituiscano i segretari, fermo restando che il nuovo tetto complessivo comprende sia i compensi erogati al segretario che quelli erogati al vicesegretario.

\* INFORMATIVA dell'Albo Regionale su **MAGGIORAZIONE** della retribuzione di posizione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01 marzo 2011 ( = "Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art.41, commi 4 e 5 , del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi

annuali lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 relativo al biennio economico 2000-2001") per il calcolo della maggiorazione occorre far riferimento alla retribuzione di posizione del precedente contratto dei Segretari del 16.05.2001 di seguito riportata:

| <b>Segretari Comunali e Provinciali</b> | <b>Retribuzione di Posizione</b> |
|---|----------------------------------|
| FASCIA C - cl. IV                       | € 9.296,22                       |
| FASCIA B - cl. III                      | € 10.845,60                      |
| FASCIA B*/A - cl. II                    | € 18.592,45                      |
| FASCIA A - cl. 1B                       | € 24.789,96                      |
| FASCIA A* - cl. 1A                      | € 36.151,96                      |
| FASCIA A* - cl. 1A Enti Metropolitani   | € 42.865,92                      |

**INFORMATIVA dell'ALBO REGIONALE del 10.06.2014 in merito al trattamento economico spettante ai segretari comunali che assumono servizio in comuni di classe inferiore.**

Si informano i Signori Sindaci e i Signori Segretari comunali che con la **Circolare dell'Albo Nazionale prot. n. 3636 del 09 giugno 2014**, a firma del Prefetto Umberto Cimmino, si stabilisce la caducazione, ex lege, della deliberazione dell'Albo nazionale n.275/2001 e quindi l'abolizione del principio c.d. di "*divieto di reformatio in peius*" disposta dall'articolo 1, comma 458, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, entrata in vigore il 1 gennaio 2014.

Ciò comporta una revisione dei trattamenti economici dei Segretari comunali e provinciali titolari presso segreterie comunali di classe inferiore rispetto a quella di appartenenza, con decorrenza dal 01 gennaio 2014.

La nuova disciplina, invece, non si applica all'ipotesi dei Segretari in disponibilità nominati in enti di classe inferiore dato che, questa fattispecie, è salvaguardata dall'articolo 19, comma 13, del DPR n. 465/1997 e dall'articolo 43 del C.C.N.L. di categoria del 16 maggio 2001.